

COMUNE DI AREZZO
AREE TECNICHE

Area Ambiente e Sanità

**Ufficio Amministrativo
di Area**

Reg. Ord. Sind. n. 38
Arezzo, 19 aprile 2004

OGGETTO: *Disciplina per l'esecuzione di esumazioni ed estumulazioni nel territorio comunale e contestuale revoca propria precedente Ordinanza n. 129 del 17.12.2003*

IL SINDACO

Premesso che con D.P.R. 10.09.1990 n° 285 è stato emanato il Regolamento di Polizia Mortuaria che, per effetto dell'art. 108, abroga ogni disposizione contraria o comunque incompatibile;

Visti gli artt. 82, 85 e 86 del citato D.P.R. 10.09.1990 n° 285 che attribuiscono al Sindaco i compiti di regolazione, in via ordinaria, di esumazione ed estumulazione;

Visto l'art. 79 del citato D.P.R. 10.09.1990 n° 285 concernente la cremazione;

Visto l'art. 7 del D.Lgs. 05.02.1997 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il D.P.R. 15.07.2003 n° 254;

Vista la circolare del Ministero della Sanità n° 24 del 24.06.1993 ed in particolare il paragrafo 15 della stessa, nonché la circolare del Ministero della Sanità n° 10 del 31.07.1998;

Vista la risoluzione del Ministero della Salute, prot. n. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003;

Atteso che il D.P.R. 10.09.1990 n° 285 prevede la possibilità di concedere apposite cellette ossario per la conservazione di ossa, qualora i familiari non intendessero depositarle nell'ossario comune, o in altra sepoltura, come anche le nicchie cinerarie per il deposito di urne, quando le ceneri non siano destinate ad altra sepoltura o al cinerario comune;

Visto il D.P.R. 10.09.1990 n° 285, integrato dalla Circolare del Ministero della Sanità del 24.06.1993 che, al punto 13.3, consente la collocazione di più resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro;

Considerato che nell'intento di regolamentare la materia di cui sopra era stata emanata apposita Ordinanza Sindacale n. 129 in data 17.12.2003;

Considerato altresì che, dall'esperienza maturata nel periodo di sua applicazione, si rende necessario provvedere ad una revisione della stessa per la correzione di alcune inesattezze e refusi e per una migliore chiarificazione e specificazione di alcune sue parti, al fine di agevolare al massimo l'applicabilità e la comprensione;

Rendendosi pertanto opportuna la revoca della precedente Ordinanza n. 129 del 17.12.2003 e la sua sostituzione con il presente atto.

Sentito il parere d'AUSL 8 di Arezzo ai sensi dell'art. 86, comma 5 e dell'art. 51 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, espresso con comunicazione del 19.03.2004, prot. n. 112/SAN;

Acquisito il parere favorevole della Fraternita dei Laici, Ente gestore dei Servizi cimiteriali del Comune di Arezzo, espresso con comunicazione del 16.04.2004, prot. n. 1453/3.11.5.1.1;


Nelle more della adozione di un nuovo Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale;

REVOCA

La propria precedente Ordinanza n. 129 del 17.12.2003

DISPONE

che nel Comune di Arezzo, con effetto immediato, le operazioni cimiteriali siano regolate come segue:



ESUMAZIONI

1. Si definisce ordinaria l'esumazione che si svolge dopo il periodo ordinario di inumazione, stabilito in 10 anni. Sono straordinarie le esumazioni effettuate anticipatamente rispetto a tale data.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno l'Ente Gestore del Servizio Cimiteriale curerà la redazione di elenchi distinti per cimitero, con l'indicazione dei campi e delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con determinazione dell'Ente Gestore medesimo. Tale data verrà portata a conoscenza della cittadinanza con le forme adeguate di pubblicità, sia nei cimiteri interessati e sia, ove possibile, a mezzo stampa.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno con l'esclusione del periodo di una settimana a cavallo della ricorrenza del 2 novembre, e non necessitano della presenza di personale sanitario.
4. Entro il 30 ottobre di ogni anno l'Ente Gestore curerà la redazione dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo, da esporre all'albo cimiteriale. Periodicamente verranno fornite informazioni alla cittadinanza sulla scadenza delle concessioni e sulla destinazione ordinaria di resti ossei e resti mortali.
5. Unicamente le esumazioni straordinarie sono di norma eseguite alla presenza di personale sanitario dell'A.U.S.L., nelle figure e con le modalità dalla stessa individuate.
6. E' compito dell'operatore cimiteriale incaricato, decorsi 10 anni dalla inumazione, provvedere alla esumazione e constatare se una salma è scheletrizzata e, in quest'ultimo caso, provvedere alla raccolta dei resti ossei.
7. I resti ossei rinvenuti in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che non venga avanzata richiesta da parte di chi vi abbia interesse, per la loro deposizione in cellette, loculi o tombe avute in concessione. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassetina di zinco secondo quanto prescritto dall'art. 36 del DPR 285/90. I resti ossei derivanti da esumazione, possono essere anche avviati a cremazione.

ESTUMULAZIONI

8. Si definisce ordinaria l'estumulazione eseguita dopo 20 anni di tumulazione. Sono straordinarie le estumulazioni effettuate anticipatamente rispetto a tale data.
9. Entro il 30 ottobre di ogni anno l'Ente Gestore dei Servizi Cimiteriali cura la redazione dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo, da esporre all'Albo cimiteriale. Periodicamente verranno fornite informazioni alla cittadinanza sulla scadenza delle concessioni e sulla destinazione ordinaria di resti ossei e resti mortali.
10. I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione concordata con il servizio cimiteriale. I resti ossei rinvenuti in occasione delle estumulazioni ordinarie devono essere raccolti e depositati nell'ossario comune, a meno che non venga avanzata richiesta da parte di chi vi abbia interesse, per la loro deposizione in cellette, loculi o tombe avute in concessione. In quest'ultimo caso le ossa devono essere raccolte in cassetina di zinco secondo quanto prescritto dall'art. 36 del DPR 285/90. I resti ossei derivanti da estumulazione, possono essere anche avviati a cremazione.



COMUNE DI AREZZO
AREE TECNICHE

Area Ambiente e Sanità


**Ufficio Amministrativo
di Area**

TRATTAMENTO DEI RESTI MORTALI

11. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del D.P.R. 254/03.
12. I resti mortali di cui sopra derivanti da esumazione ordinaria possono:
- essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso o in altro campo di inumazione;
 - essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato. Le esumazioni ordinarie vengono di norma eseguite a partire dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione. Decorsi 2 (due) mesi dalla data di notifica della comunicazione di esumazione senza che nessuno che ne abbia titolo abbia espresso diversa volontà, l'Ente Gestore provvederà d'ufficio alla esumazione. L'Ente Gestore procederà quindi alla eventuale cremazione dei resti mortali unicamente nel caso che non sia possibile o opportuno procedere alla reinumazione.
13. I resti mortali derivanti da estumulazione ordinaria, possono:
- a. essere inumati, per il completamento del processo di mineralizzazione.
 - b. essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto estumulato.
 - c. Permanere nello stesso tumulo ove non sia disponibile sufficiente area ad inumazione;

Le estumulazioni ordinarie vengono di norma eseguite a partire dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione. Decorsi 2 (due) mesi dalla data di notifica della comunicazione di estumulazione senza che nessuno che ne abbia titolo abbia espresso diversa volontà, l'Ente Gestore provvederà d'ufficio alla estumulazione. L'Ente Gestore procederà quindi alla eventuale cremazione dei resti mortali unicamente nel caso che non sia possibile o opportuno procedere alla inumazione.

14. Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione), viene ordinariamente individuato nella loro cremazione. Informativa sul trattamento prestabilito viene data sia all'ingresso del cimitero, sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto ad esumazione, oppure nei loculi in scadenza di concessione. L'informativa deve essere presente con congruo anticipo, prima dell'inizio delle operazioni di esumazione/estumulazione. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Ordinanza nei contratti di concessione e nei subentri viene esplicitamente indicato il trattamento prestabilito dei resti mortali allo scadere della concessione.
15. Il trasporto dei resti mortali al di fuori del cimitero per la sepoltura in altro cimitero o per la cremazione, deve essere autorizzata dal competente ufficio del comune di provenienza.



COMUNE DI AREZZO
AREE TECNICHE

Area Ambiente e Sanità

**Ufficio Amministrativo
di Area**


16. Per completare il processo di mineralizzazione dei resti mortali è consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e/o nell'immediato interno del contenitore o del cofano particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.
17. Il tempo di inumazione o di permanenza nel tumulo per il completamento del processo di mineralizzazione viene stabilito ordinariamente in:
- 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.
 - Il terreno di inumazione dei campi comuni che sono stati soggetti ad almeno 3 rotazioni, dovrà essere addizionato, ad ogni nuova inumazione di feretro o contenitore di resti mortali con particolari sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione, purché non siano né tossiche né nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

NORME GENERALI

18. Le esumazioni e le estumulazioni, siano esse ordinarie che straordinarie, sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dall'Ente Gestore. La presenza alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie di personale sanitario appositamente individuato dalla AUSL è chiesta dall'Ente Gestore ove si presentino situazioni comportamentali non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze o altri atti di indirizzo (quali il protocollo operativo di seguito specificato) o laddove necessitassero particolari cautele igienico-sanitarie.
19. La richiesta di presenza di personale sanitario dell'AUSL è attivabile nei casi stabiliti da apposito protocollo operativo definito con la AUSL. In assenza di protocollo operativo la richiesta di presenza è attivabile nei casi di:
- trasporti internazionali di salme per i quali necessita il N.O. sanitario;
 - operazioni cimiteriali su morti delle seguenti malattie infettivo-diffusive: carbonchio, febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg, ecc.), vaiolo, colera, peste, difterite, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia).

TUMULAZIONE DI CASSETTE DI RESTI OSSEI E DI URNE CINERARIE

20. Gli aventi titolo (coniuge o parente in linea retta del defunto), previa verifica da parte del personale del cimitero incaricato della sussistenza delle possibilità tecniche, possono deporre le ossa e le ceneri del defunto per il quale è stata effettuata l'esumazione o l'estumulazione, oltre che in cellette libere o già occupate, anche in un tumulo, sia o meno presente un feretro, per il quale sia stato concesso l'uso con regolare contratto, ferma restando la durata della concessione.
21. Per entrambe le possibilità di estensione (tumulazione in celletta o in un tumulo) tali volontà devono essere formalizzate contestualmente alla presentazione della istanza di esumazione o estumulazione ed autorizzata la loro esecuzione.
22. Le operazioni materiali per la verifica della disponibilità logistica della celletta o del tumulo in parola, devono essere effettuate prima di dar corso all'operazione di




esumazione o estumulazione, rimanendo a carico degli istanti gli oneri relativi alla succitata verifica, anche nel caso di riscontro negativo.

RIFIUTI CIMITERIALI

23. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
24. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da Esunzione ed Estumulazione".
25. Prima della cremazione dai cofani provenienti da estumulazione deve essere eliminata la controcassa di zinco, da avviare a recupero o a smaltimento.
26. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata all'interno del cimitero individuata dal responsabile dei servizi cimiteriali con apposita determinazione, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili.
27. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti (assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura, avanzi di indumenti, imbottiture e similari) essi devono essere inseriti in appositi imballaggi a perdere, anche flessibili.
28. I materiali lapidei inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo cimiteriale, smurature o similari, possono essere:
 - a. utilizzate all'interno della stessa struttura cimiteriale, senza alcuna autorizzazione se non l'indicazione del luogo e delle modalità consentite da parte del responsabile dei servizi cimiteriali;
 - b. avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti, con le autorizzazioni necessarie previste dal D. Lgs. 22/97 e sue modifiche e integrazioni.
29. Compete all'Ente Gestore la sorveglianza, nel territorio del comune, della corretta applicazione della presente Ordinanza e, in particolare, di quanto stabilito per i cimiteri da DPR 15.07.03, n. 254.

VARIE

30. In caso di rottura di cassa di zinco in un tumulo, l'Ente Gestore informa il concessionario della circostanza e determina la necessità di effettuare apposite operazioni di sanificazione del loculo, assorbendo l'eventuale percolato, abbattendo gli odori, e, se necessario, ripristinando le condizioni di impermeabilità del cofano di zinco, alle condizioni in tariffa. In caso di irreperibilità, decorse 24 ore dal verificarsi dell'evento, o prima nei casi di urgenza, si provvede alla sanificazione, addebitando l'onere al concessionario.



COMUNE DI AREZZO
AREE TECNICHE

Area Ambiente e Sanità

**Ufficio Amministrativo
di Area**

31. In attesa della normativa attuativa dell'art. 8 della Legge 130/01, la cremazione postuma di cadaveri precedentemente inumati o tumulati che siano portatori di protesi (anche se elettro-alimentate) è effettuabile senza la rimozione di dette protesi.

La regolamentazione individuata è integrabile da quant'altro la pratica e l'esperienza suggeriscano nonché dagli ordini interni di servizio dell'Ente Gestore;

NOTIFICA

- alle imprese funebri con sede nel Comune di Arezzo l'ordinanza in oggetto tramite messo comunale;
- copia della presente ordinanza verrà apposta:
 - all'albo comunale
 - all'ingresso principale dei cimiteri del Comune di Arezzo
- copia della presente ordinanza a trasmessa alla AUSL 8



IL SINDACO

Ing. Luigi Lucherini

File: Esumazioni_Estumulazioni_Ordinanza_nuova versione

COMUNE DI AREZZO

Ufficio Atti e Regolamenti comunali

Il presente atto è stato inserito nella raccolta degli atti ufficiali del Comune in data

..... **22 APR. 2004**

Il direttore dell'Ufficio

Siovann bulglio

Il delegato